



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3 e ss.mm.ii, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 14 giugno 2016 al foglio 2403, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Caterina Bon Valsassina l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 238 del 1 dicembre 2017 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e le attività culturali”) per cui le funzioni in materia di turismo sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, di conseguenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riassunto la denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

CONSIDERATO che con nota prot. SAGE/CM n. 568 del 18/04/2017, corredata della documentazione di progetto e relativo studio di impatto ambientale, la **Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A** ha presentato a questo Ministero e al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di prospezione geofisica (sismica 2D) finalizzata alla ricerca di idrocarburi da effettuarsi nell’ambito dei permessi di ricerca denominati “**Passo di Piazza**” e “**Friddani**”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13199 del 05.06.2017 la Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la procedibilità dell’istanza in questione alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, organo qualificato ad esprimere



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

il relativo parere per le successive “determinazioni del Ministro”, avvalendosi dei propri uffici territoriali, nelle procedure di VIA;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17169 del 09.06.2017 la suddetta Direzione – poiché il MiBACT non dispone di ‘propri Organi Territoriali’ nella Regione Sicilia – per la formulazione del parere sul progetto in argomento ha chiesto agli Uffici del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di voler far pervenire le proprie valutazioni di merito al progetto in argomento segnalando ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1846 del 21.12.2017 - trasmessa per conoscenza al MiBACT - la Società proponente ha fatto presente alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania l’impossibilità di esecuzione dei saggi archeologici richiesti con nota prot. n. 21460 del 27.11.2017 (allegata alla stessa nota) chiedendo di concordare successivamente alla conclusione della procedura di VIA le indagini da eseguire;

CONSIDERATO che con la nota suddetta la citata Soprintendenza ha fatto presente che “*l’area interessata dalle prospezioni comprende numerose ed importanti aree archeologiche*”, pertanto ai sensi della normativa vigente chiede che dove sono previste le perforazioni di pozzetti vengano realizzati saggi archeologici, che sulla base degli esiti “*potrebbero anche ampliarsi in estensione e profondità fino a giungere agli strati sterili. Altri saggi archeologici a distanza di m.30 dovranno essere effettuati lungo i tracciati per i quali sono previsti rilievi ad esplosivi mentre nei settori dove sono previsti rilievi a vibratori i saggi archeologici dovranno essere effettuati ogni 50 metri*”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1214 del 28.02.2018 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha espresso un parere favorevole di massima condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni: “*1. Nelle aree con livello di tutela 3, individuate nelle tavole di progetto 2A e 2B, titolate “Piano Paesaggistico-Regimi Normativi”, non dovranno essere previsti punti di energizzazione; 2. Il rilievo topografico deve essere sovrapposto alle tavole di progetto “Piano Paesaggistico-Regimi Normativi” e “Piano Paesaggistico-Beni Paesaggistici”; 3.dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica per ogni punto di energizzazione corredata da una planimetria di dettaglio con indicati i punti di vista fotografici.*” Aggiungendo che si riserva di rilasciare l’autorizzazione definitiva solo dopo la presentazione della documentazione topografica richiesta;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 561 del 29.03.2018 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna ha espresso un parere favorevole per l’intervento in argomento condizionato al rispetto di precise prescrizioni finalizzate alla tutela paesaggistica dei luoghi per cui *le aree oggetto dell’intervento ad opere ultimate dovranno essere ripristinate nei loro valori e aspetti paesaggistici originari dei luoghi*. Per quanto riguarda la tutela archeologica, la stessa Soprintendenza prescrive che: *considerato che gli interventi sopra descritti, da effettuarsi per la ricerca di petrolio, nei terreni ricadenti nel territorio comunale di Piazza Armerina e Aidone, attraversano aree indiziate di interesse archeologico perimetrare e inserite nell’elenco dei beni culturali ed ambientali - AMBITO 11 - Colline di Mazzarino e Piazza Armerina e - AMBITO 12 - Colline dell’Ennese del Piano Territoriale Paesaggistico di cui al D:A. n. 6080 del 21/05/1999.... considerati i consistenti interventi, previsti nel progetto di ricerca mineraria riguardante il sottosuolo fino a profondità geologiche e coinvolgente un’area molto estesa, interessata da importanti siti di interesse archeologico, in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti in merito alla tutela archeologica preventiva si comunica sin d’ora che, ai*



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

sensi del D. Lgs. vo 18 aprile 2016, n. 50 art. 25 Verifica preventiva dell'interesse archeologico ed ai fini dell'applicazione dell'art. 28, c. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. vo n.42/2004, sarà necessario fare pervenire a questa Soprintendenza BB. CC. AA. di Enna U.O. 4 Sezione per i Beni archeologici "prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale verifica preventiva dovrà essere effettuata da archeologi specializzati. ";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7581 del 24.04.2018 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania ha confermato l'esigenza che vengano eseguite le necessarie indagini archeologiche per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1648 del 13.06.2018 Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, verificate le norme del Piano Paesaggistico vigente, ha espresso un parere favorevole per l'intervento in argomento condizionato al rispetto di precise prescrizioni: *"1. Considerato che la tipologia delle prospezioni potrebbe comportare pregiudizio al patrimonio archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo, il progetto dovrà essere integrato con una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto al comma 1 dello art. 25 del D.Lgs. 50/2016 anche ai fini dell'attivazione di tutte le procedure normate dallo stesso articolo. Detta relazione dovrà essere redatta da un archeologo qualificato, così come previsto, dal succitato articolo di legge e dovrà contenere tutti le indicazioni previste dalla stessa, nonché quelli derivati da un'attenta analisi autoptica sul terreno. Ove l'archeologo incaricato dalla ditta riscontri eventuali emergenze archeologiche di superficie, dovrà predisporre un piano operativo da proporre alla Scrivente, finalizzato agli accertamenti archeologici preventivi di rito; 2. Tutte le aree interessate dovranno essere riportate nelle tavole del Piano Paesaggistico- Regimi Normativi; 3. Dovrà essere prodotta ampia documentazione fotografica per ogni punto di energizzazione con planimetria riportanti i coni ottici; 4. Nelle aree di Livello di Tutela 3 non si dovranno realizzare indagini e punti di energizzazione. La scrivente Soprintendenza si riserva di rilasciare l'autorizzazione definitiva solo dopo la presentazione della documentazione suindicata ai punti 1, 2, e 3. L'approvazione della Soprintendenza è data solo ai fini della tutela paesaggistica.";*

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha espresso un parere favorevole con prescrizioni (Parere n. 2809 del 03.08.2018) per la realizzazione delle opere in argomento;

ESAMINATA la documentazione pervenuta;

PRESO ATTO delle valutazioni sopra riportate in particolare per quanto riguarda la carenza di documentazione riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al *D.Lgs. 50/2016 anche ai fini dell'attivazione di tutte le procedure normate dallo stesso D.Lgs.*

**si esprime
PARERE FAVOREVOLE**

per l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto definitivo di prospezione geofisica (sismica 2D) finalizzata alla ricerca di idrocarburi da effettuarsi nell'ambito dei permessi di



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

ricerca denominati "Passo di Piazza" e "Friddani", trasmessa con nota prot. SAGE/CM n. 568 del 18/04/2017, dalla Società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A, **con l'assoluto rispetto delle prescrizioni seguito riportate, specificando preliminarmente che, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla tutela del patrimonio archeologico, gli esiti delle indagini archeologiche determineranno il definitivo parere positivo:**

1) prima della predisposizione del progetto esecutivo, considerato che la tipologia delle prospezioni potrebbe comportare un eventuale pregiudizio al patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo e, pertanto, ai fini dell'ammissibilità dei lavori in argomento così come proposti o con eventuali modifiche dettate dalle esigenze di tutela delle presenze archeologiche interferite dal progetto:

- dovrà essere predisposta la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico come previsto al comma 1 dello art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con l'attivazione di tutte le procedure normate dallo stesso articolo. Detta relazione dovrà essere redatta da un archeologo qualificato, così come previsto, dal succitato articolo di legge e dovrà contenere tutte le indicazioni previste dalla stessa, nonché quelli derivati da un'attenta analisi autoptica sul terreno qualora vengano riscontrate eventuali emergenze archeologiche di superficie, dovrà essere predisposto un piano operativo da proporre alla Soprintendenza competente, finalizzato agli accertamenti archeologici preventivi di rito;
- dovranno essere realizzate, allorché già indicate dalle competenti soprintendenze, le indagini archeologiche indicate in premessa

2) nelle aree della Provincia di Caltanissetta con livello di tutela 3, individuate nelle tavole di progetto 2A e 2B, titolate "Piano Paesaggistico-Regimi Normativi", non dovranno essere previsti punti di energizzazione e pertanto dovrà essere modificato il progetto in fase di progettazione esecutiva;

3) il progetto esecutivo dovrà contenere una ampia documentazione fotografica per ogni punto di energizzazione corredata da una planimetria di dettaglio con indicati i punti di vista fotografici e, per la provincia di Caltanissetta, dovrà essere prodotto un rilievo topografico sovrapposto alle tavole di progetto "Piano Paesaggistico-Regimi Normativi" e "Piano Paesaggistico-Beni Paesaggistici";

4) ad opere ultimate le aree oggetto dell'intervento dovranno essere ripristinate nei loro valori e aspetti paesaggistici originari dei luoghi;

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra elencate, il cui Ente vigilante è individuato nelle Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana competenti per territorio, si provvederà come di seguito indicato:

PRESCRIZIONE N.1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva)

PRESCRIZIONE N.2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva)

PRESCRIZIONE N.3



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva)

PRESCRIZIONE N.4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA, Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

PRESCRIZIONE N.5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA, Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Il Funzionario Istruttore

Arch. *Cons. Manuela Maria Praticò*

Il Responsabile del Procedimento

Arch. *Maria Maddalena Alessandro*

Il Dirigente del Servizio

Arch. *Roberto Banchini*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina